

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022

13/2022/R/GAS

APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E MODIFICHE AL TISG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1188^a riunione del 18 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RQTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 222/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 329/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 521/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 542/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2021, 3/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 496/2021/R/gas);
- il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 28 luglio 2020 “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas”;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 12 gennaio 2022 (Prot. Autorità 1320 del 13 gennaio 2022), recante le proposte di aggiornamento e gli esiti della fase di consultazione (di seguito: comunicazione 12 gennaio);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 496/2021/R/gas sono state approvate proposte di aggiornamento del Codice di Rete, nonché alcune modifiche ed integrazioni al TISG funzionali al recepimento di quanto stabilito con la deliberazione 114/2019/R/gas in relazione alla valorizzazione delle componenti a copertura delle perdite di rete e del gas non contabilizzato in esito alle sessioni di aggiustamento e all’introduzione dei conguagli dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} ;
- inoltre, sono state introdotte una serie di disposizioni funzionali alla procedura di gestione delle rettifiche da parte di Snam Rete Gas, prevedendo tra l’altro con riferimento alla sola sessione di aggiustamento annuale concernente il 2020: (i) la riduzione del 50% del corrispettivo di rettifica richiesto dall’impresa di trasporto; (ii) l’applicazione del corrispettivo ai soli casi di richieste di correzione di prelievi la cui non coerenza si sia presentata in più esiti di aggregazione messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato (prelievi che siano risultati incoerenti anche nell’aggregazione del 6 settembre 2021 ovvero di cui sia stata chiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla sessione di bilanciamento relativa al mese in cui si è allocato un prelievo anomalo per il medesimo punto in aggiustamento);

- il punto 8. della sopraccitata deliberazione 496/2021/R/gas dispone che le modifiche al Codice di Rete, funzionali al recepimento delle modifiche al TISG, possano essere predisposte da Snam Rete Gas in deroga all'obbligo di consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti;
- con comunicazione 12 gennaio Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete in recepimento di quanto previsto dalla deliberazione 496/2021/R/gas, nell'ambito della quale sono stati correttamente introdotti i conguagli dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} anche con riferimento ai clienti direttamente allacciati, previsione che non è esplicitata nel TISG, che si concentra principalmente sui punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano reti di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- risultano pervenute diverse segnalazioni relative all'opportunità di garantire agli utenti del bilanciamento un tempo più ampio per la gestione delle richieste di rettifica nei confronti di Snam Rete Gas, riguardanti la sessione di aggiustamento annuale di competenza 2020;
- l'accoglimento delle suddette richieste da parte dell'impresa di trasporto implica necessariamente un ritardo nella pubblicazione definitiva degli esiti della sessione di aggiustamento annuale - ora fissata al 28 febbraio 2022 con riferimento al solo anno di competenza 2020 ai sensi del punto 1 della deliberazione 496/2021/R/gas - che potrà essere effettuata a partire dal 21 marzo 2022;
- il prolungamento delle tempistiche di cui al precedente alinea si ripercuoterà inevitabilmente sulle scadenze ad oggi previste dalla disciplina per le sessioni di aggiustamento che saranno eseguite nel corso del 2022; pertanto, il Gestore del Sistema Informativo Integrato e il Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) hanno presentato una proposta finalizzata ad un efficiente riposizionamento delle diverse attività nel corso dell'anno. Tale proposta prevede sostanzialmente:
 - per la prossima sessione pluriennale che, fermo restando il termine del 28 febbraio di cui al comma 31.1, lettera b) del TISG, il Gestore del SII pubblici, entro il 15 aprile 2022, una seconda elaborazione che tenga conto delle segnalazioni pervenute e che l'RdB pubblici gli esiti dentro

il 31 maggio 2022, anziché il 15 maggio 2022 come previsto dal comma 33.1, lettera a), del TISG;

- per la prossima sessione annuale che la pubblicazione di cui al 31.1, lettera a), del TISG avvenga entro il 31 maggio 2022, in anticipo rispetto al termine del 31 luglio previsto al medesimo comma, e che il Gestore del SII pubblici, entro il 31 luglio 2022, una seconda elaborazione che tenga conto delle segnalazioni pervenute, mentre rimane confermato per l’RdB il termine del comma 33.1, lettera b), del TISG, ovvero il 15 ottobre 2022.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 12 gennaio, sia coerente con la regolazione e che sia, pertanto, opportuno approvarla, per quanto di competenza;
- sia opportuno apportare le necessarie modifiche e integrazioni al TISG per specificare ciò che era considerato evidente e cioè l’introduzione dei conguagli dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} anche con riferimento ai clienti direttamente allacciati, nonché, in coerenza, integrare le parti relative alla sessione di bilanciamento;
- sia necessario prevedere che la pubblicazione definitiva degli esiti della sessione di aggiustamento annuale di cui al punto 1 della deliberazione 496/2021/R/gas sia posticipato al 21 marzo 2022;
- sia necessario prevedere che, in deroga a quanto previsto al comma 33.1, lettera a), del TISG, la pubblicazione degli esiti della prossima sessione di aggiustamento pluriennale sia posticipata al 31 maggio 2022

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 12 gennaio, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*); il termine per la pubblicazione definitiva degli esiti della sessione di aggiustamento di cui al punto 1 della deliberazione 496/2021/R/gas è posticipato al 21 marzo 2022;
2. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al TISG:
 - 2.1 il comma 17.1 è sostituito dal seguente:

“Per ciascun mese m l’RdB determina e applica agli UdB, sulla base dei termini $C_{REMI,UdB,k}$ e $CD_{REMI,UdB,k}$, i corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} , nonché le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto applicate ai ReMi.”;

- 2.2 al comma 25.1 le parole “del termine $C_{REMI,UdB,k}^A$ ” sono sostituite con le parole “dei termini $C_{REMI,UdB,k}^A$ e $CD_{REMI,UdB,k}^A$ ”;
3. di prevedere che con riferimento alla prossima sessione di aggiustamento pluriennale il termine di cui al comma 33.1, lettera a), del TISG, sia posticipato al 31 maggio 2022;
 4. di prevedere che per tutte le attività funzionali all’esecuzione delle sessioni di aggiustamento effettuate nel corso del 2022, il Gestore del SII definisca, coordinandosi con l’RdB, e renda disponibile con adeguato anticipo, sul proprio sito internet, le tempistiche di dettaglio;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A. e al Gestore del SII;
 6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TISG come risultante dalle modifiche e integrazioni ivi riportate, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini